



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese  
Divisione IV – Promozione della concorrenza

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI (tramite PEC)**

**CIRCOLARE N. 3637 /C**

**Roma, 10 agosto 2010, prot. 105485**

per conoscenza:

**ALL'UNIONCAMERE**  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

**ALLE REGIONI**  
ASSESSORATO AL COMMERCIO  
LORO SEDI

**PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO**  
ASSESSORATO COMMERCIO  
LORO SEDI

**COORDINAMENTO INTERREGIONALE**  
c/o REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO 44  
60125 ANCONA

**UNIONE PROVINCE D'ITALIA**  
PIAZZA CARDELLI, 4  
00186 R O M A

**ANCI**  
VIA DEI PREFETTI 46  
00186 R O M A

**CONFCOMMERCIO**  
PIAZZA G.G. BELLI, 2  
00153 R O M A



**CONFESERCENTI**  
VIA NAZIONALE, 60  
00184 R O M A

**ANCC**  
VIA GUATTANI, 9 – PAL. B  
00161 R O M A

**ANCD**  
VIA GUATTANI, 9  
00161 R O M A

**OGGETTO: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).**

---

➤ **CONSIDERAZIONI GENERALI**

In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176, la legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010.

Con l’articolo 49, comma 4-*bis*, del testo vigente del decreto-legge in parola si è provveduto, tra l’altro, a riformulare il testo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: <<Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA>>.

La SCIA prende il posto, pertanto, della “dichiarazione di inizio attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.

Si ritiene opportuno, considerata l’immediata entrata in vigore della disposizione in parola, fornire alcune prime indicazioni al riguardo, riservandosi, in ogni caso, di fornire più complete e meditate istruzioni appena possibile.

In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui



rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.



➤ APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO

In base a quanto sopra esposto risulta evidente che le indicazioni fornite da questa Amministrazione con circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, circa il corretto procedimento di avvio di alcune attività regolamentate che richiedono la verifica dei requisiti da parte della camera di commercio (impiantistica, pulizia e attività collegate, autoriparazione, facchinaggio) richiedono un adeguamento.

In primo luogo, l'eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel precedente testo dell'articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti (v., anche, l'art. 25, c. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.

Risulta evidente, alla luce delle rilevanti limitazioni che la norma prevede al potere inibitorio dell'amministrazione competente decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l'importanza che tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti siano espletate nel predetto termine di 60 giorni.

Ove codeste Camere dovessero poi, all'esito del procedimento previsto dalla legge, adottare provvedimenti di inibizione dell'attività questi determineranno l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'attività illegittimamente svolta, nella posizione REA dell'impresa.

Ciò determinerà inoltre, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il permanere dell'iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l'attività regolamentata sia l'unica svolta), nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l'attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti.



- APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI: INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE.

Fermo restando quanto esplicitato alle pagine che precedono, circa l'interpretazione del nuovo art. 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (commi da 1 a 4), occorre ora adeguare alla sua formulazione – quindi alla sostituzione della DIA con la SCIA - anche i chiarimenti applicativi forniti da questa Amministrazione con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, concernenti le attività di cui agli artt. 73,74,75, 76 del decreto legislativo n. 59 del 25 marzo 2010 (intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere).

In particolare si rappresentano le disposizioni che seguono, da adottare fino alla data di applicazione delle disposizioni emesse ai sensi dell'art. 80 del richiamato D.lgs. n. 59/2010:

- Coloro che intendono iniziare *ex novo* l'esercizio di dette attività dovranno presentare, in questa prosecuzione della *fase transitoria*, la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - , in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi ruoli/ elenchi;
- per quanto riguarda le **sole persone fisiche**, la SCIA andrà presentata alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell'attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente ;
- per quanto riguarda le **imprese**, ferma restando comunque l'iscrizione al ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa - , essa andrà presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l'iscrizione dell'impresa in questo registro e nel Rea;
- la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4;
- per le persone fisiche rimane invariato l'obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio competente per residenza;
- nella fase *transitoria* come sopra delineata, l'eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell'attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.



➤ APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La riformulazione dell'art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell'avvio o della continuazione dell'attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di inizio di attività, richiamando espressamente l'art. 19 della legge n. 241 ed il periodo del comma 2 dell'articolo che, nella formulazione precedente alla modifica, determinava l'efficacia immediata o differita della dichiarazione.

La vigente formulazione dell'art. 19, invece, introduce l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l'unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.

Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:

- il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1;
- l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2;
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”*) e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
- l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all'art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (*Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza,*



*televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori*), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.

Fermo quanto sopra, si richiama il primo comma dell'art. 19 della legge n. 241 il quale, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..)”*.

Dal contenuto della disposizione risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell'art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell'art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell'art. 28 del d. lgs. n. 114 per l'avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall'art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l'avvio dell'attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114).

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635);



- avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purchè in forma itinerante, di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall'art. 70 del d. lgs. n. 59 (cfr. punto 10.4 della citata circolare n. 3635);
- avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.

\* \* \* \* \*

Si invitano codeste Camere, come di consueto, a voler fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

*Maccheroni*